

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO ANCL

Approvato il 17 dicembre 2020

Articolo 1

Il presente regolamento di attuazione ha lo scopo di rendere operative le norme statutarie dell'Associazione ad integrazione dei regolamenti che alla data di entrata in vigore del presente risultino approvati: Regolamento Formazione Associativa di Servizio, Regolamento Immagine, Regolamento Elezioni Congressuali, Regolamento Disciplinare Nazionale e Regolamento di Contabilità.

Articolo 2

Responsabili Progetti, Gruppi e Commissioni ANCL

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2

1. Ai fini dell'attuazione dello scopo di cui all'art. 2 dello Statuto, ogniqualvolta l'Associazione sia rappresentata da propri iscritti, negli Organismi Istituzionali di categoria, o in ogni organismo anche esterno del quale l'associazione faccia parte o al quale aderisca, l'Ufficio di Presidenza Nazionale, il Consiglio Regionale e i Consiglii Provinciali per quanto di loro competenza, con informativa agli organi collegiali di riferimento, possono nominare, all'interno dell'Organismo, un Responsabile con compiti di coordinamento, indirizzo e raccordo.

Articolo 3

Adesione e/o partecipazione a federazioni e/o confederazioni

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2

 La delibera di adesione e/o partecipazione a federazioni e/o confederazioni così come indicato nell'art. 2 lett. m) e n) deve avvenire su base nazionale e su espressa delibera adottata dal Consiglio Nazionale.

Articolo 4

Centro Studi Nazionale

- Il coordinatore del Centro Studi Nazionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza Nazionale, organizza le attività di cui all'art. 5 dello Statuto, nel pieno rispetto delle priorità indicate dal Consiglio Nazionale.
- In sede di predisposizione/redazione del bilancio preventivo l'Ufficio di Presidenza Nazionale terrà conto del programma di lavoro e relativo impegno di spesa proposto dal Coordinatore del Centro Studi Nazionale.

3. Il Coordinatore promuoverà la nascita di centri studio a livello locale e ne incentiverà l'attività raccogliendone i contributi culturali e propositivi.

Articolo 5

Associati eleggibili

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7 comma 2 e art. 54 comma 1

- Per la partecipazione attiva all'Associazione sono da considerare eleggibili solo gli associati effettivi, in regola con la FAD, come meglio specificato nel Regolamento Formazione Associativa di Servizio al quale si rimanda, che svolgono l'attività liberoprofessionale in qualsiasi forma autonoma.
- 2. Sono, in ogni caso, esclusi gli associati che svolgono attività riconducibili all'area della consulenza del lavoro in forma subordinata e/o parasubordinata.
- 3. Gli associati effettivi, per essere eleggibili, devono essere in regola con il pagamento delle quote ANCL, CNO e CPO e dei contributi ENPACL ai sensi dei rispettivi regolamenti. A tal fine forniranno autocertificazione ai sensi di legge rilasciando ampia delega a verificarne la veridicità presso gli organismi di categoria competenti; qualora tale autocertificazione dovesse risultare mendace essi decadranno immediatamente da qualsiasi carica ricoperta.

Articolo 6

Associati Onorari

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7

 La proposta d'iscrizione ad Associato Onorario, adeguatamente motivata, può essere formulata da un Consigliere Nazionale direttamente all'Ufficio di Presidenza Nazionale. Può essere altresì richiesta da un associato effettivo alla propria Unione Provinciale o dall'Unione Provinciale stessa, che la trasmetterà, corredata da parere di merito, all'Ufficio di Presidenza Nazionale per la delibera di competenza.

Articolo 7

Domanda di iscrizione

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7

- 1. Per domicilio professionale si intende quello eletto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera i) della Legge n. 12/1979.
- Coloro che a seguito della costituzione di nuove Unioni Provinciali siano iscritti ad altra Unione Provinciale potranno mantenere l'iscrizione nell'UP di provenienza fino al 31.12 dell'anno di costituzione della nuova UP; tutto ciò fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 dello Statuto.

Articolo 8

Delibera di iscrizione

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 8

1. Il provvedimento di iscrizione di cui all'art. 7 comma 3, deliberato dall'Unione Provinciale, deve essere annotato sul libro degli associati presente sulla piattaforma nazionale entro il termine di 60 giorni (previsto dall'art. 8 comma 1); ogni variazione relativa allo stato di associato dovrà essere riportata su tale libro entro 30 giorni. In caso di indisponibilità della piattaforma il termine è differito al 60esimo giorno successivo alla effettiva disponibilità della piattaforma stessa. Fermo l'obbligo di annotarlo sul libro degli associati disponibile presso la sede dell'UP.

- 2. In caso di trasferimento in corso d'anno l'associato non perde l'anzianità maturata precedentemente. In tale evenienza l'Unione Provinciale potrà richiedere al neoiscritto solo la differenza della quota annuale di competenza provinciale.
- 3. Il Collegio dei sindaci revisori provinciali verificherà la corretta tenuta del libro degli associati.
- 4. La procedura di cui all'art. 8 comma 7 dello Statuto dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio di Presidenza della segnalazione di parte.
- 5. L'associato simpatizzante che ottenga i requisiti per l'iscrizione come socio ordinario, dovrà darne tempestiva notizia all'UP di appartenenza, versando la differenza, ove dovuta. Laddove l'iscrizione a socio ordinario determini il cambio dell'UP di appartenenza, l'associato regolerà i propri rapporti economici direttamente con quest'ultima, che informerà l'UP di provenienza.

Articolo 9

Quota associativa

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 9

 I diritti del socio nascono dalla data di presentazione della domanda di iscrizione qualora seguita da regolare delibera di ammissione a socio (cfr Art. 8 c.1 e art. 9 c. 4 Statuto Nazionale)

Ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 il pagamento della quota associativa è valido per l'anno civile in cui viene richiesta la prima iscrizione e, anno dopo anno, per gli anni civili successivi; la quota è infrazionabile come previsto dal punto b) del regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art. 9 c. 9 e di quanto previsto dal punto b) del regolamento di contabilità, per il socio che presenta domanda di iscrizione dopo il 30 settembre:

- La quota associativa versata è attribuita all'anno civile successivo;
- I diritti associativi tutti, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo (art. 54 Statuto Nazionale) e le anzianità di iscrizione a qualsiasi fine, decorrono, del pari, dal primo gennaio dell'anno cui è attribuito il versamento della quota;
- Il diritto ai servizi associativi (convenzioni, scontistiche, formazione gratuita o convenzionata, ecc ...) è invece attribuito dalla data di presentazione della domanda qualora seguita da regolare delibera di ammissione.

Il socio che presenti domanda di iscrizione dopo il 30 settembre può chiedere, in deroga alla generale previsione di cui all'art. 9 c. 9, che il pagamento della quota avvenga a valere sull'anno in cui presenta domanda di iscrizione. In tal caso:

• la quota associativa versata, data l'infrazionabilità statutariamente prevista, è interamente imputata all'anno di richiesta di iscrizione;

Tutti i diritti associativi tra cui si citano a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

- Diritti associativi;
- Diritti di elettorato attivo e passivo (art. 54 Statuto Nazionale);
- Anzianità di iscrizione a qualsiasi fine

decorreranno dalla data di presentazione della domanda, ove seguita da regolare delibera

di ammissione a socio, e non dall'inizio anno successivo come previsto dalla regola generale.

- 2. La quota associativa incassata direttamente dall'Unione Provinciale, per la parte di competenza del Nazionale, dovrà essere girata entro 30 giorni dall'incasso, al fine di poter garantire l'attivazione di tutti i servizi previsti per i soci.
- 3. Il recesso deve avvenire mediante comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., Pec, o fax o ogni altro mezzo idoneo, nella quale l'associato indica i propri dati anagrafici e la data dalla quale vuole recedere dall'Associazione.

Articolo 10

Costituzione Unione Provinciale

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 12

- Nel caso di Unione Provinciale non costituita o da ricostituire, l'Ufficio di Presidenza Nazionale invita il Consiglio Regionale a nominare un Commissario delegato al fine di predisporre ogni atto volto alla sua costituzione.
- Nel caso di Consiglio Regionale non operante o non costituito, la nomina del Commissario delegato sarà a cura del Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Articolo 11

Unione Provinciale fino a 15 iscritti

 Le UP con meno di 15 iscritti parteciperanno in ogni consesso Regionale o Nazionale (Consiglio Regionale, Assemblea Regionale o Congresso Nazionale) con un solo rappresentante: il Presidente Provinciale o, per casi di impossibilità accertata, da un suo delegato scelto tra l'elettorato passivo.

Articolo 12

Elezioni degli Organi Provinciali. Modalità preliminari

- L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno. In caso di impossibilità da parte del Presidente la stessa può essere convocata dal Vice Presidente e in caso di impossibilità di quest'ultimo dal Segretario.
- Il Consiglio Provinciale per la definizione delle modalità preliminari alla convocazione dell'Assemblea elettiva previste dall'art. 15 dello Statuto, deve essere convocato entro il termine del proprio mandato. In ogni caso entro il termine di 60 giorni antecedenti la data di scadenza.
- 3. Il Consiglio Provinciale, nella riunione per l'indizione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi provinciali:
 - a) approva l'elenco degli iscritti, elettori o eleggibili, dopo averne controllato la loro regolare posizione;
 - b) fissa la data e il luogo dell'Assemblea elettiva;
 - c) fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e in seconda convocazione;
 - d) determina un lasso di tempo per il dibattito pre-elettorale e per le successive operazioni di voto;
 - e) fissa le modalità ed i termini finali di presentazione delle liste elettorali;

- f) nomina la Commissione Elettorale per le UP con oltre 15 iscritti composta da almeno tre persone. Non vi è obbligo di nomina della Commissione Elettorale per le UP con meno di 15 soci effettivi iscritti;
- 4. La seconda convocazione dell'Assemblea provinciale deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.
- 5. La lista o le liste elettorali possono contenere nominativi di associati in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere, nonché eventuali membri in surroga. La lista o le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il termine delle ore 24 del quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Per le Up con meno di 15 associati non è necessaria la procedura prevista per la presentazione delle liste.
- 6. Tutte le liste dovranno contenere il simbolo dell'ANCL e saranno contraddistinte dal numero di presentazione attribuito dalla Commissione Elettorale ove presente e da eventuali scritte o motti identificativi delle stesse.
- 7. Le liste, così contraddistinte, potranno contenere oltre ai nominativi dei candidati al Consiglio, anche i nominativi delle candidature riferite a:
 - Collegio dei Sindaci Revisori (in numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti);
 - Delegati all'Assemblea Regionale;
 - Rappresentanti al Consiglio Regionale.
- 8. La lista, in assenza di candidati al Consiglio Provinciale, potrà essere presentata anche per la candidatura dei soli componenti il Consiglio dei Sindaci Revisori, dei Delegati all'Assemblea Regionale, dei Rappresentanti al Consiglio Regionale.
- 9. Le liste debbono essere firmate per accettazione dai candidati e sono valide se presentate da almeno un decimo dei soci effettivi, con un minimo di 4, con firme autenticate dal Presidente Provinciale o da un pubblico ufficiale.
- 10. I presentatori non possono sottoscrivere più di una lista né essere componenti della Commissione Elettorale. I candidati non possono essere presentatori di liste né componenti della Commissione Elettorale.
- 11. Nel caso di più liste, le stesse sono riportate nella scheda di votazione in ordine di presentazione. L'elettore esprime il voto tracciando un segno accanto al nome dei candidati prescelti, anche su più liste, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
- 12. Nel caso di più liste è escluso il voto di lista.
- 13. Nel caso in cui venga presentata una sola lista con un numero di candidati uguale al numero dei candidati da eleggere, l'elettore dovrà esprimere le proprie preferenze esclusivamente nell'ambito di quella lista, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. La preferenza espressa alla lista si intende voto a tutti i candidati.
- 14. Nel caso in cui le liste presentate contengano complessivamente un numero di candidati inferiore al numero dei candidati da eleggere, l'elettore potrà esprimere le proprie preferenze anche al di fuori di quelle liste, purché i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo, come da elenco trasmesso alla Commissione Elettorale e sempre nel rispetto della misura massima dei due terzi dei candidati da eleggere. Nella fattispecie la scheda elettorale conterrà, oltre alle liste presentate con un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, un ulteriore spazio con un numero di righe in bianco fino alla copertura del numero dei candidati da eleggere.

- 15. Ciascuna scheda, su indicazione della Commissione elettorale, può prevedere righi in bianco per l'indicazione di uno o più membri in surroga i quali, nell'ambito delle rispettive liste, succedono secondo i criteri dell'art. 59 dello Statuto.
- 16. Ove non vengano presentate liste, l'elettore indica sulla scheda il cognome e nome e, nel caso di omonimia, anche l'anno di nascita degli eleggibili, rilevabili da apposito elenco affisso nel seggio elettorale a cura della Commissione, sempre nella misura massima di due terzi dei candidati da eleggere.

II Consiglio Provinciale

Articoli di riferimento dello Statuto: artt. 12, 17 e 53

- 1. Il Candidato al Consiglio Provinciale, che ha riportato il maggior numero di voti, convoca gli eletti per l'attribuzione delle cariche entro 30 giorni successivi all'elezione. La nuova composizione degli organismi provinciali verrà, senza indugio, trasmessa all'Ufficio di Presidenza Nazionale e al Consiglio Regionale.
- 2. L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno da discutere devono essere inviati agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
- 3. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, a mezzo fax o e-mail o con qualsiasi metodo idoneo ad attestarne la ricevuta con preavviso di almeno tre giorni con conferma stesso mezzo ricevente.
- 4. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali ed ai Consiglieri Regionali iscritti all'Unione Provinciale.
- 5. Il Consiglio Provinciale si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi. In caso di impossibilità da parte del Presidente lo stesso può essere convocato dal Vice Presidente e in caso di impossibilità di quest'ultimo dal Segretario.
- 6. Ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e vigilanza di cui alla lettera h) comma 4 art. 17 dello Statuto, il Consiglio Provinciale può convocare, nel corso del suo mandato, i propri rappresentanti negli Organismi di Categoria.
- 7. Ai fini dell'esercizio dei compiti di predisposizione della lista o liste elettorali necessarie a rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali provinciali di categoria di cui alla lettera i) comma 4 art. 17 dello Statuto, dovrà essere garantita la presentazione di ulteriore lista qualora promossa da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori

- 1. Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola nelle materie di propria competenza.
- 2. Il Collegio riferisce al Consiglio Provinciale, nella prima riunione utile, le risultanze delle verifiche periodiche.

L'Assemblea Generale Regionale

- L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, da trasmettere con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, dovrà contenere tutti i punti all'Ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno, ora e dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'Ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.
- In sede di prima costituzione degli Organismi Regionali l'Ufficio di Presidenza Nazionale fisserà la data dell'Assemblea Regionale Elettiva invitando le Unioni Provinciali ad indire le assemblee per la nomina dei delegati.
- La mancata partecipazione dei delegati di una o più Unioni Provinciali della Regione all'Assemblea Regionale di cui all'art. 25 dello Statuto non inficerà la validità, l'operato e le deliberazioni della stessa.
- 4. In caso di dimissioni o decadenza o impossibilità sopravvenuta del Presidente Regionale, l'Assemblea Regionale, per la sua sostituzione, è convocata in via straordinaria dal Vice Presidente del Consiglio Regionale. In caso di dimissioni o decadenza o impossibilità sopravvenuta anche del Vice Presidente Regionale, l'Assemblea Regionale, per la sua sostituzione, è convocata in via straordinaria dal Segretario Amministrativo del Consiglio Regionale.
- 5. Il Consiglio Regionale, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente Regionale, fissa la data dell'Assemblea Regionale Elettiva e invita i Consigli Provinciali ad indire le assemblee per le nomine dei nuovi delegati all'Assemblea Regionale se hanno completato i 4 anni di mandato o se il mandato del Presidente dell'Unione Provinciale, nella quale sono stati eletti, risulti scaduto.
- 6. I Consigli Provinciali comunicheranno tempestivamente, almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva, al Consiglio Regionale e all'Ufficio di Presidenza Nazionale i nominativi dei delegati eletti con i rispettivi recapiti.
- 7. Il Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza Nazionale terranno un'apposita evidenza dei nominativi dei Delegati provinciali con relativi indirizzi e scadenza mandato al fine delle regolari convocazioni dell'Assemblea Generale Regionale e del Congresso Nazionale.
- 8. Il Consiglio Regionale controllerà, sulla base delle quote incassate dal regionale, la corretta determinazione del numero dei delegati, ai sensi dell'art. 25 comma 4 dello Statuto, eletti dalle singole Unioni Provinciali al momento della comunicazione di cui al precedente 5° comma.
- 9. L'Assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, potrà integrare e completare il presente regolamento, per il regolare funzionamento degli Organismi Regionali, nel rispetto dei principi statutari, inviandone copia al Consiglio Nazionale.
- 10. L'Assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può dare indicazioni agli organismi nazionali, di Colleghi, con almeno tre anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno di tutte le obbligazioni previste all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.

II Presidente Regionale

Articoli di riferimento dello Statuto: artt. 25 e 26

- 1. La designazione a candidato a Presidente Regionale, a Vice Presidente Regionale, a componente il Collegio dei Sindaci Revisori e al Collegio dei Probiviri Regionali viene depositata, ai sensi dell'art. 25 comma 10 dello Statuto, dal Consiglio Provinciale di appartenenza, previa specifica delibera, entro le ore 24 del quinto giorno antecedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.
- 2. Le candidature a Presidente Regionale, a Vice Presidente Regionale, a componente il Collegio dei Sindaci Revisori e al Collegio dei Probiviri Regionali, nelle regioni in cui manchi il Consiglio Regionale, saranno presentate, il giorno stesso dell'Assemblea Regionale, nelle mani della Commissione Elettorale che, nella fattispecie, sarà espressa dall'Assemblea stessa e composta da tre delegati non candidati.
- 3. In caso di decadenza o impedimento del Presidente Regionale assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice-Presidente Regionale, che convocherà l'Assemblea Regionale entro 4 mesi dal suo insediamento, per eleggere il nuovo Presidente Regionale.
- 4. Stessa procedura verrà adottata nel caso di sfiducia prevista dall'art. 26 comma 2 dello Statuto.

Articolo 17

Il Consiglio Regionale

- 1. L'avviso di convocazione del Consiglio Regionale, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno da discutere, deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
- 2. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.
- La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali iscritti nelle UP della Regione ed ai componenti degli organismi nazionali della Regione stessa.
- 4. Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte l'anno.
- 5. Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente Regionale di sua iniziativa o con la richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.
- 6. Il Consiglio Regionale aggiorna l'Ufficio di Presidenza Nazionale sulla sua composizione. La comunicazione si riferirà a tutti i Componenti il Consiglio Regionale e l'Assemblea Regionale e dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, anche i recapiti necessari alla convocazione in occasione del Congresso.
- 7. Per le Regioni con una sola provincia attiva le funzioni di Consiglio Regionale sono temporaneamente svolte dall'Unione provinciale fino alla costituzione di ulteriore Unione Provinciale.

L'Ufficio di Presidenza

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 39

 All'atto del suo insediamento, o alla prima riunione utile, il Consiglio Nazionale su indicazione e proposta del Presidente Nazionale provvede ad eleggere i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale tra i consiglieri di estrazione congressuale.

Articolo 19

Elettorato passivo – requisiti

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 54

- Il periodo di tempo di due anni solari d'iscrizione quale requisito soggettivo dell'elettorato passivo è da intendersi nel senso che devono essere trascorsi almeno due anni dalla data della richiesta di iscrizione così come indicato nell'art. 8 del presente regolamento. Con riconoscimento di un'intera annualità qualora l'iscrizione sia avvenuta entro il 30 giugno.
- 2. L'associato effettivo in regola con quanto previsto dal Regolamento di Formazione acquisisce la qualifica di elettore passivo quando consegue l'anzianità di un anno.
- 3. Nel caso di nuova costituzione d'Unione Provinciale o ricostituzione d'Unione Provinciale inattiva, si prescinderà dal requisito temporale di cui al precedente comma 1.

Articolo 20

Incompatibilità

- 1. Si precisa che l'incompatibilità di cui all'art. 54 comma 5 dello Statuto opera soltanto per le seguenti cariche:
 - a) Nazionali:
 - Componente del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.AC.L.;
 - Componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine;
 - Componente dei Collegi Nazionali dei Revisori dei suddetti organismi.
 - b) Locali:
 - Presidente Ordine Provinciale.
- 2. L'incompatibilità rileva allorquando l'elezione a incarichi di cui sopra scaturisce da una candidatura o da una designazione di un organo sindacale. Pertanto, coloro che risultino eletti alle cariche di cui al punto 1) non potranno ricoprire, contemporaneamente, le seguenti cariche dell'Associazione:
 - a) a livello nazionale:
 - Presidente Nazionale;
 - Consigliere Nazionale;
 - Presidente Regionale;
 - Presidente Provinciale;
 - b) a livello locale:

 Il Presidente Regionale e il Presidente provinciale, se eletto Presidente dell'Organismo istituzionale locale di categoria, deve lasciare la propria carica associativa.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente Provinciale. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale.

Articolo 21

Consultazione documenti

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 66

I libri dell'associazione sono:

- Libro degli associati;
- Libro verbali dei congressi;
- Libro verbali delle Assemblee (Regionali e Provinciali);
- Libro verbali riunioni di consiglio (Nazionale, Regionale, Provinciale);
- Libro verbali dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- Libro determinazioni del Presidente Nazionale;
- Libro verbali del collegio dei sindaci revisori o del Revisore Unico;
- Libri contabili.
- I libri dell'Associazione possono essere visionati su richiesta scritta motivata dagli associati che ne abbiano interesse diretto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 22 Statuti provinciali e regionali

In presenza di statuti provinciali e regionali, qualora gli stessi risultassero, anche solo parzialmente, in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento le Unioni Provinciali e le Assemblee Regionali dovranno provvedere ad adeguarli alle norme nazionali.

In ogni caso le norme nazionali prevalgono sulle altre.

Art. 23 Norme generali e di rinvio

Tutte le attività provinciali, regionali e nazionali possono essere svolte in modalità telematica nel rispetto delle prerogative di legge previste legate alle modalità di convocazione, di svolgimento e di votazione.

Tutte le riunioni del consiglio nazionale potranno prevedere la forma mista in presenza e/o da remoto per permettere ai presidenti regionali o provinciali o chiunque ne abbia necessità di presenziare compatibilmente con le strutture che ospiteranno gli eventi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo Statuto vigente valgono le norme del Codice Civile, le leggi ordinarie, le ordinanze e ogni altra fonte normativa anche a carattere emergenziale.